



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1787 R.G.A.C. dell'anno 2019 promossa

DA

ENI S.P.A. (C.F. 00484960588), con il patrocinio dell'avv. BIGLIERI SARA e dell'avv. BOSCIA PIER LUIGI, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Pier Luigi Boscia (C.F. BSCPLG68T17L117C) in Terni (TR), Via Barbarasa n. 23

PARTE ATTRICE

CONTRO

PIERO AMARA (C.F. MRAPRI69D24A494G), con il patrocinio dell'avv. DEPRETIS FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Via Baldeschi, 2 null 06123 Perugia presso il difensore avv. DEPRETIS FRANCESCO

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.

CONCLUSIONI

All'udienza del 25/11/2022 le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato l'**E.N.I. s.p.a.** ha convenuto in giudizio Piero AMARA rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, previa ogni e più opportuna pronuncia e/o declaratoria del caso, anche in via incidentale, così giudicare:



- 1) accertare e dichiarare che l'Avv. Piero Amara si è reso responsabile di atti illeciti ai sensi dell'art. 2043 c.c. in danno di Eni S.p.A. per le ragioni esposte in narrativa; per l'effetto,
- 2) accertare e dichiarare tenuto e condannare l'Avv. Piero Amara al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da Eni S.p.A., quantificati in complessivi € 30.000.000,00 (trentamiloni/00), ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria del dovuto al saldo;
- 3) *ordinare la pubblicazione, a cura dell'attrice ed a spese del convenuto, dell'emananda sentenza in estratto, o comunque nella forma ritenuta di giustizia, a caratteri doppi del normale e per tre volte ad intervalli di almeno una settimana l'una dall'altra, sia sui quotidiani "Corriere della Sera", "IlSole24Ore", "Repubblica", "Il Fatto Quotidiano", "Il Giornale" e "Liberò", sia sui periodici "Panorama" e "l'Espresso".*
- 4) *Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali."*

Secondo la parte attrice e come asseritamente riconosciuto dall'odierno convenuto, nel corso dell'anno 2015 l'Avv. Amara avrebbe elaborato, prima, una serie di esposti anonimi alla Procura della Repubblica di Trani e, poi, una denuncia alla Procura della Repubblica di Siracusa - al cui interno poteva contare sulla complicità del PM Dott. Longo - nei quali veniva denunciato un preteso "complotto" - di cui avrebbero fatto parte alcuni membri del c.d.A. dell'ENI dell'epoca, avvocati d'affari, giornalisti e servizi di sicurezza stranieri - asseritamente finalizzato a destabilizzare i vertici di Eni; i menzionati esposti e denunce - in relazione ai quali Eni non avrebbe conferito alcun incarico all'odierno convenuto- avrebbero riportato circostanze oggettivamente false e sono stati fatti - secondo quanto lo stesso Avv. Amara risulta aver dichiarato nell'ambito dei procedimenti penali a suo carico - allo scopo di "accreditarsi" con i vertici dell'ufficio legale di Eni, società con cui peraltro in precedenza l'odierno convenuto aveva intrattenuto rapporti professionali su questioni implicanti profili di diritto ambientale nei quali l'Avv. Amara era specializzato.

Con comparsa di risposta depositata in data 10/1/2020 (prima udienza fissata al 4/2/2020) si costituiva in giudizio **Piero AMARA** rassegnando - per i motivi ivi indicati, qui richiamati e trascritti - le seguenti conclusioni:

"a) in via preliminare, disporre il differimento della prima udienza per consentire al convenuto la chiamata in causa dei terzi nel rispetto dei termini di comparizione;



- b) nel merito, respingere, la domanda attrice;*
- c) in subordine, e salvo il gravame, condannare i terzi chiamati in causa a tenere indenne il convenuto da ogni condanna che avesse a subire nei confronti di Eni s.p.a.;*
- d) condannare Eni s.p.a. al risarcimento del danno da lite temeraria, nella misura da determinarsi in via equitativa;*
- e) in ogni caso, con vittoria delle spese giudiziali”.*

In particolare, l'AMARA non contestava di aver redatto gli esposti e la denuncia a cui si riferisce la parte attrice ma rilevava che tali condotte venivano poste in essere per favorire l'amministratore delegato ENI, Claudio Descalzi - che, in quel periodo, risultava indagato dalla Procura della Repubblica di Milano per corruzione internazionale in relazione ad una presunta tangente pagata per l'acquisizione del giacimento petrolifero Opl 245 in Nigeria – su incarico di questi, di Claudio Granata e Michele Bianco: le suddette condotte erano espressione di una strategia difensiva finalizzata ad indebolire il procedimento penale milanese nell'interesse degli stessi e ciò anche per le critiche svolte nei confronti dello stesso Descalzi da altri consiglieri di amministrazione, Lugi Zingales e Karina Litwach.

Per tali motivi, l'Amara chiedeva di chiamare in causa il Descalzi, Granata e Bianco per essere tenuto indenne per ogni condanna che il convenuto stesso avesse dovuto subire nel presente giudizio.

Con nota depositata in data 28/1/2020 - fuori udienza e non autorizzata - la difesa di ENI chiedeva, nell'ipotesi in cui lo scrivente avesse ritenuto di concedere l'autorizzazione alla chiamata di terzo richiesta dal convenuto, di essere autorizzata alla chiamata in giudizio di Vincenzo Armanna (dirigente NAE all'epoca dei fatti, società nigeriana del gruppo Eni), dell'Avv. Giuseppe Calafiore (collega di Studio e collaboratore dell'Avv. Amara), di Massimo Mantovani (Responsabile Direzione Legale Eni all'epoca dei fatti), di Vincenzo Larocca (Responsabile Area penale Eni all'epoca dei fatti) e di Francesco Mazzagatti (socio di riferimento del gruppo Napag tramite il quale l'Avv. Amara sarebbe stato pagato per le condotte per cui è causa) per comunanza di causa in quanto coinvolti nei fatti per cui è causa sulla base sia delle prospettazioni del medesimo convenuto, ma da quest'ultimo significativamente non indicati nella propria citata richiesta, sia delle indagini penali in corso (cfr. ns. docc. 2 - 3).

Alla prima udienza comparizione delle parti e trattazione della causa prevista dall'art. 183 c.p.c. – tenutasi in data 4/2/2020 - le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e chiedevano un breve rinvio della prima udienza fatti salvi i diritti; il giudice accoglieva l'istanza e rinviava il



giudizio all'udienza del 9 aprile 2020 per i medesimi incumbenti; l'udienza veniva poi rinviata d'ufficio all'udienza del 22/10/2020 per effetto delle note disposizioni emergenziali adottate in relazione al "Coronavirus".

Con ordinanza del 20/10/2020, il precedente Giudice assegnatario rimetteva gli atti al Presidente della Sezione civile di questo Tribunale per l'assegnazione del giudizio ad un giudice togato essendo il valore della causa superiore a quello stabilito dalla legge per la cognizione dei giudici onorari di pace (c.d. GOP, istituito dal decreto legislativo n.116\2017).

Con provvedimento di assegnazione emesso in pari data, la Presidente di Sezione assegnava il giudizio allo scrivente che, con decreto del 23/10/2020, differiva l'udienza del 24/11/2020, disponendone la sostituzione mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti come consentito dall'art. 221, comma 4 del D.L. n. 34/2020.

Con le proprie note di trattazione scritta (depositate in data 19/11/2020) la parte attrice si riportava ai propri atti chiedendo nuovamente il rigetto dell'istanza di chiamata del terzo avanzata da parte convenuta e, nell'ipotesi di suo accoglimento, chiedeva di essere autorizzata a chiamare i terzi indicati nella propria nota del 28 gennaio 2020.

La parte convenuta non depositava alcuna nota di trattazione scritta.

All'esito dell'udienza, con ordinanza emessa in data 15/1/2021, veniva rigettata sia l'istanza di autorizzazione alla citazione dei terzi formulata da parte convenuta nella propria comparsa che quella formulata da parte attrice - peraltro avanzata solo "*...in caso di concessione dell'autorizzazione alla chiamata di terzi avanzata da parte convenuta...*" - per genericità e per contrarietà alle esigenze di economia processuale.

Con la medesima ordinanza, preso atto che le parti non avevano formulato istanze istruttorie sia nelle proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 24/11/2020, sia nel corso della prima udienza del 4/2/2020 (poi rinviata su istanza delle parti) e preso atto che nessuna delle parti aveva chiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., il giudizio veniva rinviato all'udienza del 21/9/2021 per la precisazione delle conclusioni.

Con decreto del 12/8/2021, veniva disposto che anche l'udienza del 21/9/2021 venisse sostituita mediante deposito telematico di note scritte.

Con note depositate in data 9/9/2021, la parte convenuta reiterava le proprie conclusioni di cui alla comparsa di risposta.

Con nota depositata in data 9/9/2021, la parte attrice chiedeva:



- di essere rimessa in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. per la produzione di alcuni documenti dettagliatamente indicati nella predetta nota in quanto di formazione/disponibilità successive alla data di notifica dell'atto di citazione (18 luglio 2019) e “...*comunque all'udienza del 24 novembre 2020...*”;
- di essere autorizzata al deposito in Cancelleria di n. 3 DVD/chiavette USB contenenti file della video-registrazione di cui al doc. 6/3;
- in via subordinata rispetto ai punti che precedono e per mero scrupolo difensivo nella denegata ipotesi in cui non si ritenessero ammissibili i documenti richiamati in narrativa e sottoelencati, chiede che questo Giudice voglia, previo ogni più opportuno provvedimento e declaratoria, concedere i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.

Con note depositate in data 14/9/2021, la parte convenuta eccepiva la tardività e l'inammissibilità della documentazione depositata da parte attrice in data 9/9/2021 e chiedeva un termine per note conclusive.

Con note depositate in data 15/9/2021, la parte attrice reiterava le richieste formulate con i propri atti (tra cui quelle esplicitate con la predetta nota di deposito del 9/9/2021) e chiedeva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Con nota depositata in data 16/9/2021, la parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. o comunque di essere autorizzata a depositare una video-registrazione - e la relativa trascrizione - di un incontro tenutosi in data 18 dicembre 2014, a cui aveva partecipato l'odierno convenuto - dal quale emergerebbe che le condotte illecite per cui è causa facevano parte di un disegno (criminoso) finalizzato a destabilizzare i vertici di Eni per scopi ed interessi personali – acquisito solo successivamente all'udienza del 24/11/2020, come provato dal provvedimento del 28 luglio 2021 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma autorizzava la parte attrice ad ottenerne una copia.

Anche in questa nota di deposito, la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. veniva formulata solo in via subordinata “...nella denegata ipotesi in cui non si ritenessero ammissibili i documenti richiamati in narrativa e sottoelencati...”.

All'esito dell'udienza del 21/9/2021, con ordinanza emessa in pari data, lo scrivente concedeva alla parte convenuta un termine per note - da predisporre unicamente sulle istanze avanzate da parte attrice con le citate note del 9.9.2021 e del 16.9.2021 – da depositare sino a dieci giorni prima della prossima udienza che veniva fissata alla data del 16/11/2021.



Con nota depositata in data 26/10/2021, la parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. o comunque di essere autorizzata a depositare ulteriore documentazione acquisita in data 25/10/2021 contenente approfondite indagini di carattere patrimoniale ed economico relative all'Avv. Amara cui risulterebbe che l'odierno convenuto avrebbe posto in essere “...*atti dispositivi (rectius, distrattivi), aventi ad oggetto una considerevole parte del proprio patrimonio situato in Italia, nell'arco temporale dall'agosto 2019 (ovvero subito dopo la notifica dell'atto di citazione per cui è causa avvenuta nel luglio 2019) a pochi mesi fa (giugno 2021); dall'altro lato, risulta aver trasferito la gran parte del proprio patrimonio su conti correnti esteri in Paesi extra-UE...*”.

Con note autorizzate depositate in data 5/11/2021, la parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della documentazione depositata da parte attrice con le predette note di deposito in quanto estranea al *thema decidendum* e al *thema probandum* come definiti nell'atto di citazione in cui era stato richiesto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale del convenuto per le condotte da lui poste in essere - avere elaborato due esposti anonimi alla Procura della Repubblica di Trani e successivamente una denuncia alla Procura della Repubblica di Siracusa nei quali era asserita l'esistenza di un “complotto” finalizzato a destabilizzare i vertici di Eni ad opera di alcuni membri del C.d.A. della società e di altri personaggi – e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni all'immagine e reputazionali subiti e *subendi* da ENI per effetto delle stesse.

Pertanto, secondo il convenuto, sulla base delle allegazioni di parte attrice, la stessa non poteva aggiungere altri elementi di fatto (quali la partecipazione come parte offesa o parte civile ai procedimenti penali derivati dalla condotta dell'Avv. Amara ovvero a procedimenti penali avviati nei confronti dei vertici ENI – Eni-Nigeria – indipendentemente dalle condotte dell'Amara) - ampliando sia il *thema decidendum* che il *thema probandum* e depositare, senza autorizzazione, documentazione di supporto probatorio (la maggior parte della quale formatasi in data antecedente alla prima udienza del 24/11/2020).

Sempre con le predette note autorizzate, l'Amara evidenziava che, comunque, dalla documentazione depositata dalla parte attrice, tra cui la sentenza del Tribunale di Milano n.3055/2021 – emessa a definizione del giudizio RG Trib. n. 1351/18, RG NR n. 54772/13, c.d. “OPL 245” – e dalla documentazione depositata dallo stesso convenuto con le suddette note autorizzate, risulterebbe che l'Amara avrebbe posto in essere le condotte contestate in concorso con alcuni vertici apicali dell'ENI al fine di “...*sgretolare la credibilità del teste*



Armanna, ex dipendente licenziato da ENI e accusatore dei vertici ENI per l'affare delle tangenti internazionali, proprio per evitare ad ENI un "immenso pregiudizio di immagine ed economico" (v. a pag. 330 della sentenza)...." (cfr. note autorizzate cit.).

Per tali motivi, le spese legali sostenute dall'ENI per difendere sé stessa ed i suoi dipendenti – sia nel giudizio per corruzione internazionale che per quello avviato per l'accertamento del c.d. "complotto" – non potevano essere addebitate all'Amara.

Per tali motivi, la parte convenuta chiedeva di dichiarare inammissibili i documenti avversari, il rigetto dell'istanza di remissione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c., nonché reiterava la propria istanza di chiamata dei terzi indicati nella propria comparsa di risposta e depositava documentazione a supporto delle proprie affermazioni.

Con note di trattazione depositate in data 11/11/2021, la parte attrice chiedeva di dichiarare ammissibili le produzioni documentali sopra riportate (effettuate fuori udienza) – in quanto configurerebbero un "*...chiarimento della portata e dei termini dei fatti adottati*" nell'atto di citazione (cfr. Cass. n. 7115 / 2013 cit. ex adverso) mentre, per altra parte, riguardano comunque o "*danni incrementali*" oppure "*fatti sopravvenuti*" rispetto all'atto introduttivo (cfr. Cass. n. 25631 / 2018; ex plurimis cfr., anche in motivazione, Cass. n. 26045 / 2019) – ed evidenziava che i procedimenti penali a cui si riferiscono i suddetti documenti sarebbero causalmente collegati al Disegno criminoso del quale fanno parte le condotte illecite dell'Amara per cui è causa (cfr. sentenza di Milano, video-registrazione 28/7/2014, 18/12/2014 da cui risulterebbe l'interesse economico dell'Amara a destabilizzare i vertici ENI – e quelli locali in Nigeria (Ing. Vergine) – esposti e false denunce in cui l'Ing. Vergine veniva indicato come il capo dei "complottilisti" e finalizzate a favorire l'Amara stesso e i suoi sodali - Armanna in *primis* - e non per sgretolare la credibilità di Armanna e favorire la difesa dell'ENI.

Con nota depositata in data 11/11/2021, la parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. o comunque di essere autorizzata a depositare alcuni articoli di stampa datati 25/9/2021 e 9/11/2021 rilevanti per il giudizio.

Con note di trattazione scritta depositate in data 11/11/2022, la parte convenuta eccepeva nuovamente l'inammissibilità della documentazione avversaria e, pur confermando che, con le sue condotte delittuose l'Amara aveva tentato di depistare le indagini e i processi a carico di ENI per fatti di corruzione internazionale, ribadiva che tali condotte erano state adottate in



concorso con figure di vertice dell'ENI che gli avrebbero anche erogato un lauto compenso tramite società del gruppo ENI (c.d. pagamento Eni Trading a NAPAG Italia).

Con ordinanza del 16/11/2021, il giudizio veniva rinviato per esigenze d'ufficio all'udienza del 21/12/2021.

Con le proprie note di trattazione scritta depositate in data 15/12/2021, la parte convenuta chiedeva di depositare ulteriore documentazione.

Con nota depositata in data 16/12/2021 la parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. o comunque di essere autorizzata a depositare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari formulato dalla Procura della Repubblica di Milano nell'ambito del procedimento penale n. 12333/17 r.g.n.r. (doc. 13) - notificato nel pomeriggio di venerdì 10 dicembre 2021 – nei confronti, fra gli altri, dell'Avv. Amara per plurimi (e gravi) reati, quali l'associazione per delinquere (capo A) – con il ruolo di capo / promotore – l'impiego di denaro di provenienza illecita (capo F) e la calunnia (capo H), quest'ultima ai danni dell'Amministratore Delegato di Eni, Dott. Claudio Descalzi, e Responsabile delle Risorse Umane di Eni, Dott. Claudio Granata (quest'ultimo reato riconducibile a fatti nuovi e diversi da quelli oggetto di causa consistenti nelle false accuse – da parte dell'Amara - dei suddetti vertici ENI attraverso in tre occasioni, con una memoria depositata in data 12.7.2019 e in due interrogatori del 18.11.2019 e del 24.11.2019 resi nell'ambito del procedimento penale n. 12333/17 r.g.n.r., il c.d. “patto della Rinascente” in cui il Dott. Descalzi e il Dott. Granata avevano promesso al Sig. Armanna la riassunzione in Eni e altre utilità economiche, affinché il medesimo Armanna attenuasse le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del primo (Dott. Descalzi) nell'ambito del Processo Opl 245).

Con le note di trattazione scritta depositate in data 16/12/2021, la parte attrice reiterava le proprie richieste ed eccepiva l'inammissibilità della documentazione depositata da controparte.

Con le note di trattazione scritta depositate in data 21/12/2021, la parte convenuta ribadiva la decadenza delle parti dalla facoltà di richiedere la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.

Con ordinanza del 21/12/2021 veniva concesso alla parte attrice di depositare note di replica attesa la tardività del deposito delle note scritte da parte del convenuto, riservando la decisione all'esito del deposito delle note stesse.



Con note autorizzate depositate in data 23/12/2021, la parte attrice ribadiva che nessuna decadenza delle parti dalla richiesta ex art. 183, comma 6 c.p.c. poteva configurarsi nel caso di specie.

Con ordinanza del 30/3/2022, veniva ritenuta ammissibile la documentazione depositata dalle parti nel corso del giudizio, veniva accolta la richiesta di parte attrice di depositare in Cancelleria – in duplice copia, una per l’Ufficio e una per la controparte - la documentazione (DVD/chiavette USB) indicata ai nn. 6/3 (cfr. nota deposito del 9/9/2021) e sub. 10/4 (cfr. note deposito del 16/9/2021) nonché veniva concesso alla parte convenuta un termine per avanzare eventuale richiesta di prova contraria all’esito della visione delle suddette videoregistrazioni (peraltro già note all’Amara).

Con nota autorizzata depositata in data 20/5/2022, la parte convenuta chiedeva l’ammissione di ulteriore documentazione.

Con nota depositata in data 13/11/2022 la parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. o comunque di essere autorizzata a depositare documentazione “...che si è formata o di cui comunque la scrivente difesa ha acquisito la disponibilità nell’anno 2021 o nel corrente anno 2022, anche a seguito dell’accesso nel dicembre 2021-gennaio 2022 al fascicolo processuale relativo al procedimento penale n. 12333/17 r.g.n.r., oggi pendente avanti alla Procura di Brescia, e ai supporti informatici in esso depositati (all. A) e, da ultimo, solo pochissimi giorni fa (ovvero in data 10-11 novembre 2022, cfr. dispositivo della sentenza penale della Corte d’Appello di Milano sub doc. 17; autorizzazione del GIP presso il Tribunale di Perugia e PEC della relativa Cancelleria sub docc. 22-23)”, oltretutto l’inammissibilità della documentazione avversa in quanto irrilevante ed inconferente ai fini della presente causa.

Con ordinanza del 14/11/2022 (poi integrata con decreto del 16/11/2022), lo scrivente differiva il giudizio all’udienza del 25 novembre 2022 – in presenza delle parti - per l’esame della documentazione depositata dalla parte attrice in data 13/11/2022, sentire la posizione delle parti in merito e, comunque, per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 25/11/2022, la difesa di parte attrice chiedeva di accogliere le conclusioni come da atto di citazione nonché, in via istruttoria, chiedeva di confermare l’ammissione delle proprie produzioni documentali disposta con ordinanza del 30/3/2022 e di ammettere le successive produzioni documentali eseguite con nota di deposito del 13/11/2022; in subordine, chiedeva di concedere i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e dichiarare inammissibili e per



l'effetto espungere dal fascicolo di parte le produzioni documentali eseguite da controparte in corso di causa, comprese quelle esibite in udienza.

Di contro, la parte convenuta rilevava l'inammissibilità dell'ampliamento del *thema decidendum* e delle prove documentali depositate da controparte e quindi chiedeva la revoca dell'ordinanza del 30/3/2022 per intervenuta decadenza; esibiva, con richiesta di autorizzazione alla produzione, la seguente documentazione: memoria del 1/9/2022, verbale d'udienza del 20/11/2022, dispositivo della sentenza del Tribunale di Messina del 27/9/2022, comunicato stampa del dott. Cantone del 8/7/2022, richiesta di archiviazione della Procura di Brescia dei reati contestati all'Amara dell'anno 2022; in subordine, in caso di ammissione delle produzioni avversarie, chiedeva l'ammissione delle proprie e, comunque, il rigetto dalla domanda avversaria.

La parte convenuta veniva quindi autorizzata a depositare in via telematica, entro cinque giorni dalla data d'udienza, la documentazione esibita in udienza e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla scadenza del termine di cinque giorni sopra indicato (1° dicembre 2022).

2.1. Ciò premesso, occorre in via preliminare valutare se, all'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa prevista dall'art. 183 c.p.c., le parti siano o meno decadute dalla facoltà di chiedere la concessione termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.

Al fine di dare una risposta al presente quesito occorre, in *primis*, stabilire quale sia stata, in questo giudizio, la prima udienza di comparizione prevista dall'art. 183 c.p.c.

A parere dello scrivente, l'udienza prevista dall'art. 183 c.p.c. deve esser individuata in quella celebratasi in data 24/11/2020.

Invero, come sopra riportato, con decreto del 29/7/2019 emesso ex art. 168-bis, comma 5 c.p.c., il precedente giudice assegnatario aveva differito la prima udienza alla data del 4/2/2020 alla quale le parti chiedevano un breve rinvio, "fatti salvi i diritti"; la successiva udienza veniva poi rinviata d'ufficio all'udienza del 22/10/2020 e poi rinviata nuovamente d'ufficio – per l'intervenuta assegnazione del giudizio allo scrivente - al 24/11/2020.

Ebbene, alla predetta udienza, nessuna delle parti esercitava la propria facoltà di chiedere la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.: infatti, con le proprie note di trattazione scritta, la parte attrice si riportava ai propri atti chiedendo il rigetto dell'istanza di chiamata del terzo avanzata da parte convenuta e, solo nell'ipotesi di un accoglimento dell'istanza avversaria, chiedeva di essere autorizzata a chiamare i terzi indicati nella propria nota del 28 gennaio 2020.



La parte convenuta non depositava alcuna nota di trattazione scritta.

Anche in questa sede deve pertanto essere confermato integralmente il contenuto dell'ordinanza emessa dallo scrivente in data 15/1/2021 con la quale, da una parte, veniva rigettata sia l'istanza di autorizzazione alla citazione dei terzi formulata da parte convenuta nella propria comparsa che quella formulata da parte attrice - peraltro avanzata solo "...in caso di concessione dell'autorizzazione alla chiamata di terzi avanzata da parte convenuta..." - per genericità e per contrarietà alle esigenze di economia processuale e, dall'altra, si prendeva atto che le parti non avevano formulato istanze istruttorie (o di concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.) sia nelle proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 24/11/2020, sia nel corso della prima udienza del 4/2/2020 (poi rinviata su istanza delle parti); pertanto, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 21/9/2021 per la precisazione delle conclusioni.

Deve quindi ritenersi che, all'esito dell'udienza del 24/11/2020, l'oggetto del processo risultava già definitivamente individuato dalle parti che erano ormai decadute dalle facoltà ad esse riconosciute dall'art. 183, commi 5 e 6 c.p.c.¹.

Al riguardo, non può esser condivisa l'impostazione di parte attrice - secondo cui nel corso della prima udienza del 24.11.2020 doveva essere decisa la questione pregiudiziale inerente alle richieste di autorizzazione alla chiamata di terzi avanzate dalle parti ai sensi dell'art. 183, comma primo, c.p.c., sicché la successiva udienza fissata al 21.9.2021 doveva ritenersi "*una nuova udienza di trattazione*" – atteso il chiaro disposto dall'art. 269, comma 5 c.p.c. ove si prevede che, anche nel caso in cui il giudice decidesse di autorizzare la chiamata del terzo e di fissare una nuova udienza "*restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione*".

Ad ogni modo, anche volendo accedere all'impostazione di parte attrice, all'udienza del 21/9/2021, mentre la parte convenuta non richiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e non effettuava alcuna precisazione o modificazione delle proprie eccezioni e conclusioni, la parte attrice si limitava a chiedere l'acquisizione di documentazione

¹ c.p.c. art. 183. Prima comparizione delle parti e trattazione della causa (Testo ante riforma Cartabia - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

(comma 5) "*Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate*".

(comma 6) "*Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:*

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria".



formatasi/acquisita successivamente alla data del 24/11/2020 (riconoscendone esplicitamente il valore di prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c.) e, solo in “*via subordinata*” e “*...per mero scrupolo difensivo nella denegata ipotesi in cui non si ritenessero ammissibili i documenti richiamati in narrativa e sottoelencati...*”, chiedeva la concessione dei termini di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c. (cfr. nota di deposito del 9/9/2021 e nota di trattazione scritta del 15/9/2021).

Pertanto, dovendosi riconoscere l’ammissibilità della documentazione depositata dalle parti formatasi/acquisita successivamente al maturarsi delle preclusioni assertive/istruttorie (udienza del 24/11/2020 ovvero, accedendo alla tesi attorea, udienza del 21/9/2021) – in applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità “*...secondo cui la circostanza che un documento o qualsiasi altra fonte di prova sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario, quanto in quello locatizio), legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (cfr., ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 5465 del 14/03/2006, Rv. 588293 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 11922 del 22/05/2006, Rv. 589231 - 01).*” (cfr. Cass. civ. n. 25631/2018) – la parte attrice deve ritenersi definitivamente decaduta, all’esito dell’udienza del 21/9/2021, dalla propria facoltà di chiedere i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. in quanto dalla stessa esercitata solo in via subordinata, in caso di inammissibilità dei documenti depositati con la nota del 9/9/2021.

A parere dello scrivente, risultano quindi utilizzabili per la decisione, salvo l’esame della loro rilevanza come verrà di seguito indicato, la seguente documentazione depositata da parte attrice:

- Documenti dal n. 1 al n. 10, 11, 13, da n. 14 a n. 24 in quanto formati/acquisiti successivamente all’udienza del 24/11/2020 e del 21/9/2021 (inammissibile il doc. 11 in quanto formato successivamente).

Devono invece ritenersi ammissibili i seguenti documenti depositati da parte convenuta:

- Documenti da nn. 1 al n. 5, 11, 12 e 13 (inammissibili i documenti da n. 6 a 10 in quanto formati/acquisiti, in assenza di contrarie indicazioni, prima dell’udienza del 24/11/2020 e, comunque, del 21/9/2021);
- Documenti da nn. 1 a 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 alle note del 19/5/2022 in quanto formati/acquisiti successivamente all’udienza del 24/11/2020 e del 21/9/2021 (acquisiti presumibilmente successivamente alla notifica dell’avviso 415-bis c.p.c. emesso dalla



Procura di Milano nell'ambito del procedimento RGNR n. 12333/17 anche nei confronti dell'Amara; inammissibili, invece, i documenti n. 6 (relazione Kpmg), 12 (dich Bacci Siracusa) in quanto formati antecedentemente alle preclusioni istruttorie);

- Documenti da n. 5, 6, 7, 15 e 17 depositati in data 28/11/2022.

Ciò posto deve comunque ritenersi che, anche all'esito dell'acquisizione della suddetta documentazione, l'oggetto del processo è rimasto pressoché immutato in quanto limitato ai fatti allegati da parte attrice nel proprio atto introduttivo o, al più, nelle proprie note di trattazione scritta del 15/9/2021.

Ebbene sia nell'atto di citazione che nelle note di trattazione scritta del 15/9/2021 (anche sulla base della documentazione depositata in data 9/9/2021), la parte attrice ha allegato, quale fatto generatore della propria pretesa di risarcimento, la condotta illecita dell'Amara consistente nell'aver presentato, nel luglio 2015, tre esposti "anonimi" presso la Procura della Repubblica di Trani e, nell'agosto del 2015, una denuncia presso la Procura della Repubblica di Siracusa con i quali veniva denunciata l'esistenza di un "complotto" finalizzato a destabilizzare i vertici di Eni, di cui avrebbero fatto parte alcuni membri del C.d.A. di ENI (Zingales e Litivack), un dipendente della stessa (Ing. Umberto Vergine), avvocati d'affari, giornalisti e servizi di sicurezza stranieri; peraltro, la denuncia presso la Procura di Siracusa veniva appositamente "autoassegnata" ed aperta dal Dott. Giancarlo Longo, all'epoca Sostituto Procuratore presso la Procura di Siracusa (quest'ultimo avrebbe peraltro percepito della somme per condurre le indagini secondo le istruzioni dell'odierno convenuto; l'Amara provvedeva anche a scrivere e formare il testo di un verbale di "sommarie informazioni testimoniali", poi consegnato - all'interno di una "chiavetta" - al Dott. Longo che a sua volta si sarebbe limitato a stamparlo, firmarlo ed acquisirlo al fascicolo d'indagine).

Sempre secondo la parte attrice, le indagini sul preteso "complotto" sarebbero state infine trasmesse per competenza dalla Procura della Repubblica di Siracusa alla Procura della Repubblica di Milano e definitivamente archiviate nel settembre 2017 dal relativo GIP del Tribunale di Milano mentre le condotte dell'Avv. Amara e del (ex) PM Dott. Longo avrebbero portato all'apertura a loro carico di un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica di Messina, nel quale gli imputati venivano chiamati a rispondere dei delitti di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, alla formazione di elaborati ideologicamente falsi e alla simulazione di reato.



In sostanza secondo la parte attrice, “...nel corso dell’anno 2015 l’Avv. Amara ha elaborato, prima, una serie di esposti anonimi alla Procura della Repubblica di Trani e, poi, una denuncia alla Procura della Repubblica di Siracusa -al cui interno poteva contare sulla complicità del PM Dott. Longo-, nei quali veniva denunciato un preteso “complotto” asseritamente finalizzato a destabilizzare i vertici di Eni. I menzionati esposti e denunce -in relazione ai quali Eni non ha conferito alcun incarico all’odierno convenuto- hanno riportato circostanze oggettivamente false e sono stati fatti - secondo quanto lo stesso Avv. Amara risulta aver dichiarato nell’ambito dei procedimenti penali a suo carico - allo scopo di “accreditarsi” con i vertici dell’ufficio legale di Eni, società con cui peraltro in precedenza l’odierno convenuto aveva intrattenuto rapporti professionali su questioni implicanti profili di diritto ambientale nei quali, come già evidenziato, l’Avv. Amara era specializzato” (cfr. atto di citazione).

Per tali motivi, secondo la parte attrice, la parte convenuta sarebbe “responsabile in via extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., sicché deve essere condannato a risarcire gli ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi i danni all’immagine e reputazionali, subiti e subendi da Eni a seguito delle condotte per cui è causa quantificabili nella somma complessiva di € 30.000.000,00 (trentamiloni/00), considerati anche sia l’indubbia gravità e disvalore delle citate condotte, sia l’inevitabile clamore mediatico delle stesse, sia il fatto che l’odierna attrice ha azioni quotate alle borse di Milano e New York, negli ultimi tre anni ha registrato una capitalizzazione di borsa di € 50 miliardi circa, solo nell’ultimo esercizio 2018 ha conseguito un utile netto per oltre € 4,22 miliardi e rappresenta uno dei più importanti e noti, anche a livello mondiale, beni del patrimonio dello Stato italiano” (cfr. atto di citazione).

Anche con le note di trattazione scritta depositate in data 15/9/2021 – nel richiamare la nota di deposito del 9/9/2021 – la parte attrice non modificava ovvero precisava la propria domanda – adducendo altri fatti generatori della propria pretesa di risarcimento – ma si limitava a depositare copiosa documentazione – acquisita successivamente all’udienza del 24/11/2020 – finalizzata a dimostrare la fondatezza dell’unico fatto ritualmente allegato consistente nelle condotte illecite sopra indicate (aver confezionato e redatto i tre falsi esposti e la denuncia presentati rispettivamente alla Procura di Trani e di Siracusa).

L’unico elemento “nuovo” allegato dalla società attrice attiene alle finalità che si prefiggeva l’Amara, non più quella di accreditarsi presso i vertici ENI ma, invece, quello di realizzare propri interessi personali.



A dimostrazione del proprio assunto, parte attrice depositava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 3055/2021, nonché la video-registrazione di un incontro tenutosi in data 28 luglio 2014 tra l'Amara e Vincenzo Armanna - da cui risulta l'intenzione per l'Armanna di rilasciare dichiarazioni accusatorie nei confronti dei vertici ENI ed altra video-registrazione relativa ad un incontro tenutosi in data 18 dicembre 2014 tra Amara ed altri soggetti (ove si fa un generico riferimento alla nomina di Descalzi ad amministratore delegato dell'ENI e all'Ing. Vergine che poteva concorrere alla stessa nomina).

Ciò evidenziato, deve darsi atto che, nella propria comparsa di risposta, la parte convenuta ha pacificamente ammesso di aver redatto gli esposti e la denuncia indicati da parte attrice per cui le suddette circostanze di fatto devono ritenersi provate nel presente giudizio.

Tuttavia, l'Amara ha rilevato che tali condotte erano state da lui realizzate su incarico dello stesso amministratore delegato ENI, De Scalzi, nonché su incarico di Claudio Granata (Chief Services & Stakeholder Relations Officer) e di Michele Bianco (Executive Vice President – Direzione Affari Legali Eni), i quali si erano rivolti all'Avv. Amara affinché si attivasse per realizzare una strategia difensiva volta a indebolire il procedimento penale per corruzione internazionale - in relazione alla famosa tangente ENI di 1,1 miliardi di euro che sarebbe stata pagata per l'acquisizione del giacimento petrolifero Opl 245 in Nigeria – che era stato avviato dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti dei vertici societari (tra cui il De Scalzi).

Sempre secondo l'Amara, *“L'interesse di Descalzi, condiviso da Granata e Bianco, a ridurre l'impatto interno alla società del procedimento milanese presentava il carattere dell'urgenza data la posizione fortemente critica assunta nei suoi confronti dai consiglieri di amministrazione Luigi Zingales e Karina Litwach, che con forza si muovevano per ottenere la rimozione di Descalzi dalla carica ed una sorta di “commissariamento” della società (v. al riguardo l'articolo citato del Fatto Quotidiano)”*.

Ciò posto, occorre ribadire che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'illecito asseritamente commesso dall'Amara per le condotte sopra indicate ed il danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito dalla società attrice in conseguenza delle condotte medesime.

Infatti, le sole condotte “calunniose” illecite tempestivamente allegare segnano gli estremi oggettivi di identificazione dell'azione sotto il profilo della c.d. “causa petendi”.

Com'è noto, in via generale, occorre riferirsi a quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui *“ai fini dell'identificazione della causa petendi posta alla base della domanda non*



rilevano tanto le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta", considerato che è invece, "compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa" (Cass. 4598/07).

Più specificamente, appartenendo quelli risarcitori ai c.d. diritti eteroindividuati, la relativa fonte deve essere compiutamente definita. Infatti "mentre nei diritti c.d. autodeterminati il bene giuridico formante oggetto della domanda è individuabile nella sua essenza indipendentemente dalla causale che ne determina la richiesta, trattandosi in tal caso, come precisa la dottrina di diritti (tipico quello di proprietà) che non possono coesistere simultaneamente più volte tra i medesimi soggetti, nei diritti c.d. eterodeterminati, invece, il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale adottata a sostegno della pretesa. In questa seconda ipotesi, infatti, vengono dedotti diritti che richiedono, quale indispensabile elemento di valutazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano"(cfr. Cass. n. 4712/96).

Quindi ogni mutamento ed inserimento di nuovi fatti determina un radicale mutamento della *causa petendi*, che non è ammissibile in corso di causa. Anche con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. (analoga facoltà di precisazione e modificazione delle domande è riconosciuta alle parti dall'art. 183, comma 5 c.p.c., da esercitarsi direttamente all'udienza di cui allo stesso art. 183 c.p.c.) sono infatti "consentite dalla legge processuale le modificazioni della *causa petendi* che non integrino domanda nuova e cioè solo quelle che importano una diversa qualificazione o interpretazione del fatto costitutivo del diritto; la introduzione di **un diverso fatto costitutivo della pretesa**, pur comportando le stesse conseguenze in tema di attribuzione del bene della vita, costituisce, invece, concreta domanda nuova" (Cass. 7766/04). Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che "si ha "mutatio libelli" quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, **un tema di indagine e di decisione completamente nuovo**, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio" (cfr. Cass. n. 1585/15).

Tale conclusione si pone in linea anche con quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte secondo cui:



- “...La domanda giudiziale di risarcimento del danno si fonda su di una causa petendi identificabile alla stregua dell'**accadimento lesivo, quale fatto della vita spazialmente e temporalmente determinato**, sicché postula l'ormai avvenuto compimento del medesimo...
- Il riferimento all'eventualità che, nelle more del giudizio, abbiano a verificarsi nuovi accadimenti (siano pur essi omogenei rispetto ai precedenti), suscettibili di ledere ancora la situazione giuridica protetta e di cagionare così una ulteriore ragione di danni, non risponde al requisito minimo di determinazione che l'oggetto della domanda deve presentare, per non incorrere nella sanzione di nullità espressamente prevista, per la citazione, dall'art. 164 c.p.c., sia nel testo originario, che in quello modificato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ma argomentabile anche per il ricorso introduttivo di controversie soggette al rito del lavoro, per l'evidente identità di ratio e, comunque, in base alla necessaria rilevanza da riconoscere, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., al difetto di un requisito formale indispensabile allo scopo dell'*editio actionis*.
- Ne consegue che in un riferimento del genere, come non è ravvisabile alcuna valida proposizione di domanda, così non può risiedere una sorta di legittimazione alla proposizione stessa, nel giudizio pendente, in occasione dell'effettivo verificarsi dei fatti originariamente solo paventati, Queste sopravvenienze, per la loro stessa qualificazione temporale, verrebbero ad integrare una causa petendi diversa (arg. ex Cass., 17 marzo 1994, n. 2538; Id. 11 gennaio 1988, n. 43) da quella anteriormente dedotta e, pertanto, implicherebbero un mutamento non consentito e, comunque, non autorizzato (art. 420, primo comma, c.p.c.) della primitiva domanda...Non è dato diversamente argomentare, sulla base dell'art. 345, primo comma, c.p.c., ove deroga al divieto di domande nuove in appello con riferimento ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata, trovando tale norma applicazione solo quando nel giudizio di primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno maturato in precedenza, e giustificandosi detta deroga solo nel presupposto che si incrementino soltanto le conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa, senza che gli **ulteriori danni siano ricollegabili anche a fatti nuovi e diversi** (Cass., Sez. Un., 16 settembre 1992, n. 10597)....” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, n. 10045/1996).

Tali affermazioni sono state condivise anche dalla giurisprudenza di legittimità successivamente intervenuta (anche nel mutato contesto normativo) secondo cui:



- “...E' certamente vero che, proposta una domanda di risarcimento del danno "A", **fondata sul fatto costitutivo "B"**, mutare l'uno o l'altro di tali elementi significa ampliare non già l'oggetto del pronunciare ma l'oggetto del conoscere richiesto al giudice: **e dunque tale mutamento è inammissibile, perchè costituirebbe un mutamento della domanda originariamente proposta** (ex multis, per la sua completezza, si veda in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 10045 del 15/11/1996, Rv. 500573 - 01). Tale principio non è tuttavia inderogabile.
- Ad esso si deroga quando:
- (a) l'attore riduca in corso di causa l'entità della somma inizialmente richiesta a titolo di risarcimento (Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 03/06/1980, Rv. 407473 - 01);
- (b) l'attore deduca che il danno originariamente dedotto in giudizio si sia incrementato in corso di causa, **ferma restando la natura di esso e l'identità del fatto generatore** (Sez. 1, Sentenza n. 10045 del 15/11/1996, Rv. 500573 - 01);
- (c) l'attore, **senza mutare il fatto generatore della propria pretesa** (l'inadempimento o l'illecito ascritto al convenuto), deduca che in corso di causa, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati danni ulteriori, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo, che dunque gli fu impossibile prospettare ab initio (così già Sez. 3, Sentenza n. 3160 del 13/05/1980, Rv. 406955 - 01), e chieda ovviamente di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per formulare la relativa domanda.
- 3.4. La riduzione della domanda, la domanda di danni incrementali e i fatti sopravvenuti sono dunque le tre ipotesi in cui è consentito all'attore domandare il risarcimento di danni diversi, per quantità o (nel terzo caso) anche per qualità rispetto a quelli prospettati con la citazione od il ricorso introduttivi del giudizio. (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 29/05/2018) 15-10-2018, n. 25631).

Ciò evidenziato, nel caso di specie, provato il fatto generatore di danno allegato da parte dell'ENI s.p.a. – le condotte consistenti nella presentazione degli esposti e della denuncia afferenti al c.d. falso complotto ai danni dei vertici ENI – attesa la non contestazione della parte convenuta, appare ininfluenza, ai fini del presente giudizio, accertare se tali condotte siano state poste in essere su incarico o in concorso con alcuni soggetti di vertice della società atteso che, da una parte, tale circostanza è rimasta del tutto indimostrata nel presente giudizio – invero il procedimento in cui verranno accertati tali fatti si trova ancora nella fase successiva alla notifica dell'avviso 415-bis c.p.p. (cfr. doc. 13, fasc. attrice, procedimento penale RGNR 12333/17



Procura di Milano da cui risultano indagati, oltre all'Amara e all'Armana, alcuni soggetti di vertice dell'ENI, Mantovani, Vella, Bianco e Larocca) - e, dall'altra, se provata, tale circostanza avrebbe solo l'effetto di una chiamata in correità di tali soggetti nelle condotte delittuose in questione, senza che ciò possa comportare un'esclusione della responsabilità dell'Amara (cfr. doc. 5 depositato da parte convenuta con le proprie note autorizzate del 5/11/2021).

A ciò si aggiunga che dalle stesse dichiarazioni rese dall'Amara in altro procedimento penale (RG GIP/GUP Tribunale di Messina n. 544/16, cfr. doc. 20, pag. 66) questi ha nuovamente mutato versione affermando di aver appreso dell'esistenza del c.d. complotto da un racconto dell'Armana e che, ritenendolo credibile, aveva deciso – autonomamente (assente ogni riferimento ad un supposto incarico da parte del Descalzi ovvero del Granata) – di denunciarlo avanti all'Autorità giudiziaria (attraverso le condotte oggetto di causa) e di renderlo pubblico attraverso le agenzie stampa

Anche l'accertamento delle finalità che avrebbero spinto l'Amara a porre in essere le proprie condotte – accreditarsi presso i vertici societari ovvero per un proprio specifico interesse economico (l'ottenimento di rilevanti somme di denaro tramite società a lui riconducibili, cfr. doc. 13, fascicolo di parte attrice) - appare ininfluyente ai fini del presente giudizio atteso che, si ribadisce, oggetto del presente giudizio è l'accertamento del danno extracontrattuale asseritamente subito dall'ENI unicamente in conseguenza delle condotte dell'Amara sopra indicate.

Infatti, anche in applicazione delle coordinate giurisprudenziali sopra indicate, deve ritenersi che non possono avere ingresso in questo giudizio, perché allegate tardivamente, oltre lo sbarramento previsto dall'art. 183, commi 5 e 6 c.p.c., le condotte poste in essere dall'Amara in concorso con altri soggetti e consistenti nell'asserito più ampio disegno criminoso che avrebbe preso l'avvio dalle dichiarazioni accusatorie rese in data 30 luglio 2014 da Vincenzo Armana in relazione alla tangente ENI-Nigeria, né le condotte poste in essere per farlo ritrattare (secondo la tesi della parte attrice, l'Amara - in concorso con altri - avrebbero pianificato “...di *“cambiare i capi” di Eni in Nigeria, facendo arrivare loro “avvisi di garanzia” (cfr. ns. doc. 6/2, pagg. 40, 41, 53, 54, 55 e 56 trascrizione)...”).*

Pertanto, l'oggetto del presente giudizio deve limitarsi all'esame delle sole condotte tempestivamente allegate nel presente giudizio: le calunnie e diffamazioni ai danni di alcuni membri del Consiglio di amministrazione dell'Eni (Zingales e Litvack) e di una figura di vertice della società (Ing. Vergine) poste in essere dall'Amara – anche con la complicità di magistrati



corrotti – al fine di accreditarsi ulteriormente presso i vertici societari per sua finalità economiche (cfr. doc. 20, pag. 68, depositato da parte attrice da cui si evince, come ammesso dallo stesso Amara, che trattasi di “due vicende distinte e parallele”; cfr. anche doc. 24 di parte attrice da cui si evince che il coinvolgimento del De Scalzi nel procedimento RGNR 12333/17 Procura di Milano attiene ad un suo presunto accordo, “...collocato nella primavera del 2016, che avrebbe garantito a Vincenzo Armana la riassunzione in ENI spa in cambio della ritrattazione delle sue dichiarazioni nel procedimento penale n. 54772/13 RGNR....”).

Invero, l’ammissibilità della documentazione sopra indicata non può comportare anche l’ampliamento del *thema decidendum*, attraverso l’introduzione di fatti nuovi e diversi da quelli allegati da parte attrice nel proprio atto introduttivo ovvero nella nota di deposito del 9/9/2021 (richiamata alle note di trattazione scritta del 15/9/2021) atteso che ogni mutamento ed inserimento di fatti nuovi e diversi determinerebbe un radicale mutamento della *causa petendi*, non ammissibile in corso di causa.

Ritenuto quindi dimostrato il fatto generatore del danno allegato a parte attrice, occorre quindi verificare se, tra i soggetti danneggiati dalle condotte dell’Amara (la denuncia del falso complotto), vi possa rientrare anche la società attrice.

A tale quesito deve essere data risposta positiva.

Invero, le calunnie e le diffamazioni poste in essere dall’Amara nei confronti di due amministratori dell’ENI (Zingales, Litvack) e di un suo manager apicale (Ing. Vergine) – pacificamente ammesse dall’Amara, oltrechè risultanti dagli atti di causa (cfr. doc. 4.1., pag. 57, 84 da cui si evince che gli stessi venivano anche indagati per i fatti falsamente loro addebitati dalle Procure eterodirette dall’Amara, in spese attraverso il PM Longo a cui veniva inviato il fascicolo iscritto a Trani (RGNR 5831/15), a sua volta riunito al fascicolo – passato a noti – RGNR 4117/16 Procura di Siracusa; cfr. doc. 4.1.) – e la loro diffusione a mezzo stampa (cfr. doc. 4.1., pagg. 59, 83; cfr. anche doc. 20, pag. 62), costituiscono un danno ingiusto che legittimano la società a richiedere il risarcimento dei danni ad essi conseguenti.

Infatti, non può dubitarsi che tra l’aver falsamente denunciato un complotto ordito da alcuni consiglieri di amministrazione e da un manager di vertice della società (come non contestato da parte convenuta; cfr. anche doc. 4.1, pag. 54 e 55) – ed aver reso pubblica tale notizia sulle agenzie di stampa nazionali – e la lesione dell’onore della reputazione dell’ENI spa e, quindi, la considerazione esterna che la collettività le riconosce, sussista un evidente nesso di causalità.



La società attrice rappresenta infatti una delle realtà commerciali più importanti del Paese – di cui lo Stato italiano è il maggiore azionista – per cui le condotte oggetto di causa ne hanno inevitabilmente danneggiato la reputazione facendo apparire, all'esterno, l'esistenza di una lotta "intestina" tra i suoi soggetti di vertice bramosi di ottenere il controllo – gestionale – della società stessa (cfr. Cass. n. 1188/2002).

Nel caso di specie, l'Amara ha peraltro pacificamente riconosciuto la falsità degli esposti e delle denunce presentate (da lui o da soggetti a lui riconducibili) all'Autorità giudiziaria e la vicenda del c.d. "complotto" ai danni dei vertici ENI, asseritamente perpetrata da alcuni consiglieri di amministrazione e da un manager apicale della società, ha avuto una rilevante diffusione mediatica, come risulta provato dagli articoli di giornale depositati in atti.

Per quanto riguarda i danni-conseguenza di cui la parte attrice ha chiesto ristoro deve osservarsi che, da una parte, l'ENI lamenta di aver subito danni patrimoniali a titolo di spese sostenute per l'assistenza legale e tecnica propria e dei suoi manager nei procedimenti penali avviati a seguito delle condotte illecite per cui è causa (per 20 milioni di euro²) e per effettuare imponenti campagne pubblicitarie, dall'altra, lamenta di aver subito un rilevantissimo danno non patrimoniale (cfr. comparsa conclusionale in atti ove si afferma che "...Eni e i propri vertici sono stati a vario titolo ingiustamente coinvolti nei sopracitati procedimenti penali dallo stesso orchestrati, nonché impropriamente associati alla figura del pluripregiudicato Amara. È infatti incontestata ed incontestabile la circostanza per cui l'odierno convenuto si sia sempre presentato ed accreditato, anche nelle sedi giudiziarie, come "uomo di Eni...").

In relazione alla prima voce di danno, deve darsi atto che, dalla lettura della copiosa documentazione ammessa, non risulta che, dalle condotte in contestazione, l'ENI sia stata direttamente coinvolta nei procedimenti penali ad esse causalmente riconducibili.

Invero, dagli atti di causa non risulta che, a seguito dell'apertura del procedimento penale n. 4117/16 R.G.N.R. da parte della Procura di Siracusa (al quale era stato riunito il fascicolo RGNR n. 5832/15 Procura di Trani) - iscritto e assegnato all'ex PM Longo che ha visto come indagati solo l'Ing. Vergine, Ltivack e Zingales, cfr. dc. 4.1., pag. 84 - e del Procedimento c.d.

² Cfr. comparsa conclusionale di parte attrice ove si legge che "Ci si riferisce, in particolare, alle spese sostenute dall'odierna esponente con riguardo (i) al procedimento penale n. 4117/16 R.G.N.R. avanti alla Procura di Siracusa iscritto e assegnato all'ex PM Longo; (ii) al Procedimento Depistaggio, avviato a seguito della trasmissione del fascicolo aperto dalla Procura di Siracusa, iscritto ed assegnato all'ex PM Longo; (iii) al Processo OPL 245 (cfr. fatture e relative distinte di pagamento sub ns docc. 8-9); procedimenti tutti causalmente collegati al disegno criminoso del quale fanno parte le menzionate condotte".



Depistaggio (n. 12333/17 R.G.N.R. Procura di Milano), avviato a seguito della trasmissione del suddetto fascicolo aperto dalla Procura di Siracusa alla Procura milanese, la società attrice sia stata direttamente coinvolta ed abbia quindi dovuto sostenere le ingenti spese legali e tecniche di cui chiede oggi ristoro (cfr. nota depositata in data 16/12/2021, con al quale la parte attrice ammette che Eni non compare tra i soggetti indagati).

Invero, anche dalla lettura dell'avviso 415-bis c.p.p. emesso in data 2/12/2021 dalla Procura della Repubblica di Milano (RGNR 12333/17), emerge come risultino indagati, oltre all'Amara e all'Armana, alcuni soggetti di vertice dell'ENI s.p.a. (Mantovani, Vella, Bianco e Larocca) che avrebbero concorso con la parte convenuta nel presentare *“denunce false e calunnie nei confronti di Luigi Zingales e Karina Litvack...strumentalizzavano alcuni organi di stampa veicolando loro false notizie al fine di dare risalto alle accuse calunnie formulate a Trani e Siracusa, così screditando le vittime della calunnia e delle notizie diffamatorie, determinando la fuoriuscita del consigliere Zingales dal CDA di Eni e la temporanea estromissione del consigliere Litvack dal Comitato Controlli e Rischi; condizionavano le successive indagini sui mandanti del falso complottocon indicazioni calunnie volte ad indicare all'Autorità procedente taluni apicali ENI quali responsabili del mutamento delle dichiarazioni di Armana Vincenzo nel corso del processo Eni Nigeria...”*.

Peraltro, dall'esame dei documenti ammessi risulta solo che la società attrice è stata destinataria di alcune richieste di acquisizione di atti mentre alcuna imputazione le è mai stata addebitata, né la stessa è risultata destinataria di alcuna richiesta di risarcimento (cfr. doc. 4, fasc. convenuta, doc. 4.1., fasc. attrice, pag. 87, dich. Zingales).

Pertanto, risultando indagati unicamente alcuni amministratori e un altro dirigente della società e, successivamente, ben quattro alti dirigenti della società stessa (almeno al momento dell'emissione del suddetto avviso 415-bis c.p.p.) deve ritenersi che, in relazione al ristoro delle spese legali sostenute dalla società nel loro interesse, la stessa, sia carente di legittimazione attiva.

La domanda di risarcimento del danno risulta altresì infondata anche perché, dalla documentazione in atti (cfr. doc. 8 e 9 fasc. attrice consistenti in fatture e relativi mandati di pagamento) non è dato comprendere a che titolo la società abbia deciso di sostenere le suddette spese atteso che non è stato allegato alcun dato contrattuale (i.e. contratto di lavoro ovvero contratto collettivo di lavoro di riferimento) da cui poter desumere l'obbligo per l'ENI s.p.a. di farsi carico delle spese per prestazioni legali e tecniche rese da terzi in favore dei propri



dipendenti o amministratori indagati ovvero imputati in procedimenti penali (cfr. in relazione alla figura degli amministratori, Cass. n. 20945/2019 secondo cui *“Deve osservarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché l'amministratore di una società di capitali ottenga il rimborso delle spese è necessario che abbia sostenuto tali spese a causa, e non semplicemente in occasione, del proprio incarico. Tale principio si ricava dall'applicazione analogica dell'art. 1720 c.c., prevista in tema di mandato, alla gestione societaria, con la puntualizzazione, imposta dalla peculiarità della fattispecie, che, in assenza di una preventiva e rigida determinazione, all'atto del conferimento dell'incarico, delle modalità di comportamento dell'amministratore, il criterio discretivo per distinguere fra atti compiuti dall'amministratore immediatamente necessari al perseguimento del detto scopo ed atti che con lo scopo medesimo si pongono solo in legame di occasionalità risiede nello scopo sociale che conforma la discrezionalità di cui gode l'amministratore. L'ambito di operatività dell'art. 1720 c.c., si estende, dunque, alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere, ossia a quelle spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico, mentre esulano dall'ambito applicativo della norma quelle spese sostenute per attività svolte in occasione del mandato stesso (cfr. Cass., sez. un., 14 dicembre 1994, n. 10680; da ultimo, cfr. Cass. 22 gennaio 2019, n. 1557). Tra le attività occasionali, e dunque non trasferibili in termini di costi alla società, rientra anche l'ipotesi in cui le spese siano state effettuate dall'amministratore allo scopo di difendersi in un processo penale per fatti connessi all'incarico, anche se questo si conclude col proscioglimento, poichè quel che rileva è l'assenza del nesso causale, insussistente anche in tale ipotesi. Infatti, la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'adempimento del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si inserisce un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata (cfr. Cass. 14 dicembre 2012, n. 23089; Cass. 9 marzo 2012 n. 3737)”*; cfr. in termini anche Cass. n. 8103 del 03/04/2013).

Per quanto riguarda poi i costi sostenuti dall'ENI per la difesa legale e tecnica propria e nell'interesse dei propri amministratori e dipendenti nel Processo c.d. OPL 245 - in cui risultavano imputati anche i vertici societari (Scaroni, Descalzi) ed altri manager di alto livello (Casula e Pagano) – deve rilevarsi che, dalla documentazione in atti, risulta che lo stesso non è stato avviato dalla Procura di Milano sulla base delle condotte ritualmente allegate in questo giudizio ma, semmai, è stato solo successivamente alimentato (o, secondo la tesi dell'accusa



pubblica, inquinato dal punto di vista probatorio), dalle dichiarazioni accusatorie dell'Armana rese agli inquirenti milanesi in data 30 luglio 2014 (poi dallo stesso ridimensionate): condotte del tutto estranee al *thema decidendum* del presente giudizio, come sopra argomentato.

A ciò si aggiunga che, sempre in tema di danno patrimoniale, non risulta nemmeno allegato un deterioramento della situazione patrimoniale della società a seguito delle condotte perpetrate dall'Amara sia sotto il profilo del danno emergente (i.e. maggiori e specifiche campagne pubblicitarie causalmente riconducibili alle condotte dell'Amara) che del lucro cessante (i.e. perdite di commesse, risoluzioni di contratti in essere, fallimento di trattative precontrattuali avviate, cfr. doc. 7.1., pag. 399, bilancio di esercizio relativo all'anno 2020 depositato da parte attrice da cui non è possibile evincere un deterioramento della situazione patrimoniale della società – minori spese per “consulenze e prestazioni professionali e per “pubblicità, promozione e attività di comunicazione” - ovvero una flessione del valore delle azioni eziologicamente riferibili alle condotte dell'Amara, cfr. sul tema, Cass. n. 17187/2002).

In relazione al danno non patrimoniale lamentato dalla società attrice in conseguenza delle condotte oggetto del presente giudizio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità anche in capo alle persone giuridiche (cfr., tra le tante, Cass. n. 11446/2019, secondo cui “...anche nei confronti della persona giuridica è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione; che fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine; e che i fatti lesivi comprendano a pieno titolo il reato di corruzione idoneo a pregiudicare l'immagine e credibilità della persona giuridica che l'ha subito ed a configurare quindi anche tale tipologia di responsabilità risarcitoria a carico degli autori (o coautori) per la diminuzione della considerazione nella quale si esprime la sua immagine: sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi dell'ente e, quindi, nell'agire di questo, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica di norma interagisca (Cass. 18082/2013; 12929/2007; 7642/1991)”, si osservi quanto di seguito.

Com'è noto, infatti, l'onore e la reputazione - la quale ultima si identifica anche per le società, con il senso della dignità personale in base all'opinione del gruppo sociale nello specifico contesto storico di riferimento - costituiscono diritti della persona (fisica o giuridica che sia)



costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. Cass., 20.10.2009, n. 22190).).

Occorre quindi valutare se la parte attrice abbia o meno allegato elementi a cui parametrarne una liquidazione equitativa ai sensi dell'[art. 1226 c.c.](#)

Al riguardo, accedendo ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità appare possibile ricorrere alla liquidazione equitativa del danno facendo riferimento agli elementi costitutivi e alle circostanze di fatto ritualmente allegate dalla parte attrice da cui poter desumere la gravità dell'illecito, all'entità del pregiudizio arrecato alla reputazione ed alla credibilità dell'ente, lesa soprattutto dalla disistima che aveva generato presso utenti, pubblico in genere, nonchè ogni altro operatore del settore (cfr. Cass. n. 11446/2019 cit.).

Ebbene, in punto quantificazione del danno non patrimoniale, non essendovi, in riferimento alla fattispecie che qui interessa - "di falsa denuncia all'autorità giudiziaria dell'esistenza di un complotto ai danni dei vertici societari ENI ordito da altri vertici societari, anche diffusa a mezzo stampa" - indici legislativamente predeterminati, occorre necessariamente ricorrere alla liquidazione in via equitativa, attenendosi, al fine di giungere ad una quantificazione il più possibile corretta e motivata, a parametri di carattere generale, quali: il "bacino di utenza", la gravità dell'offesa, l'intensità del dolo o della colpa, la notorietà e la posizione personale e sociale del soggetto leso, il clamore suscitato dalla pubblicazione (alla liquidazione equitativa, del resto, il giudice deve fare ricorso, tutte le volte che, essendo certa l'esistenza del danno, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa consistenza e durata del nocumento subito da un soggetto giuridico si veda anche Cass. Civ. 19883/2005; 8271/2004; 188/1996).

Ciò posto, appare opportuno determinare il danno non patrimoniale subito dalla società attrice sulla base dei seguenti parametri:

- gravità del fatto: al riguardo le condotte oggetto del presente giudizio appaiono gravi perché imputano, falsamente, a soggetti di rilevante importanza all'interno dell'ENI spa condotte a loro volta caluniose e diffamatorie nei confronti dei vertici societari consegnando alla collettività un quadro desolante ed un'immagine estremamente negativa di una delle maggiori società commerciali italiane; tuttavia, la gravità del fatto deve ritenersi attenuata in considerazione del fatto che gli esposti presentati alla Procura di Trani erano "anonimi" e del fatto che, una volta resi pubblici i loro contenuti, erano idonei a far dubitare l'opinione



pubblica in merito alla fondatezza delle gravi accuse invece formulate nei confronti dei vertici societari da parte della Procura di Milano nel noto giudizio “OPL 245” (Eni-Nigeria);

- il mezzo utilizzato: al riguardo, l'utilizzo dell'Autorità giudiziaria per perpetrare le proprie condotte illecite e la diffusione delle stesse a mezzo di agenzie di stampa erano idonei a conferire non solo un maggior risalto mediatico al c.d. “complotto” ma anche un'aurea di veridicità ai fatti riportati negli esposti e nella denuncia in conseguenza dell'obbligatorio avvio di un procedimento penale a carico dei soggetti ivi indicati;
- numero di persone offese: al riguardo, deve ritenersi che la misura del pregiudizio interno della sofferenza non può che essere calcolata in funzione del riflesso nei vari soggetti passivi che - organicamente - la compongono. Richiamati, pertanto, disgiuntamente gli artt. 21 quanto dell'art. 2 della Costituzione che riconoscono e garantiscono diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo e sia nelle formazioni sociali ove si svolge e si realizza la sua personalità, osserva il Tribunale che la lesione alla reputazione dell'ENI spa non può che avere avuto un diffuso effetto sul senso di dignità professionale di un assai rilevante numero di lavoratori della stessa, in quanto società energetica a rilevanza nazionale ed internazionale, tra le società “leader” nel settore energetico mondiale. Infatti, per il concetto di immedesimazione organica, in base al quale le persone giuridiche esprimono la loro volontà ed il loro modo di essere attraverso le persone fisiche che ne fanno parte, non può che acquistare rilievo, per esprimere il coinvolgimento psicologico in termini di patema d'animo di una società, in riferimento al pregiudizio del suo buon nome, dell'immagine e della reputazione, la considerazione dell'Ente, che i vari lavoratori, a qualunque titolo operanti all'interno della società, percepiscono da parte della collettività.

Tutto ciò premesso e considerato, il Tribunale ritiene che, in applicazione dei criteri sopra indicati, il danno non patrimoniale subito dalla parte attrice – in conseguenza delle condotte ritualmente allegare nel presente giudizio - debba essere equitativamente indicato nell'importo di euro € 280.000,00 (duecentottantamila), già attualizzato alla data odierna, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo; importo da cui risulta già detratto l'importo di euro 100.000,00 per effetto della pubblicità per estratto della presente sentenza, come di seguito disposto.

In particolare, deve ritenersi che la forma di pubblicità del dispositivo della sentenza nei nn. 6 prestigiosi giornali da parte attrice indicati, in quanto predisposta a fare conoscere al vasto pubblico dei lettori la sussistenza del diritto offeso e la conseguente necessità di reintegrazione (Cass. 18/11/1998 n



11603), può senz'altro contribuire a ridurre in forma specifica gli effetti negativi dell'offesa all'onore integrante il danno non patrimoniale subito dalla società attrice.

Ciò per la attitudine di tale plurima pubblicazione a raggiungere, complessivamente, un assai rilevante numero di persone, comunicando ai lettori, sia pure sinteticamente, un ulteriore elemento di valutazione in merito alle vicende giudiziarie che hanno interessato l'ENI s.p.a. negli ultimi anni, nonché a costituire un efficace mezzo per ridurre gli effetti negativi, come sopra quantificati, di carattere non patrimoniale, delle condotte poste in essere dall'Amara.

In concreto, tale pubblicità dovrà essere eseguita, per i sei quotidiani sopra indicati, entro giorni 15 dalla data di pubblicazione della presente sentenza in una delle giornate di verosimile massima "tiratura", quali sono, in alternativa, il venerdì, il sabato oppure la domenica entro giorni 15 da oggi.

In conclusione, deve essere pronunciata la condanna di Piero AMARA a pagare all'attrice l'importo capitale di € 280.000,00 (duecentottantamila), oltre accessori secondo quanto sopra indicato. Deve altresì essere pronunciata la condanna del convenuto a provvedere a proprie spese alla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, nei tempi e nei modi sopra indicati, sui giornali "Corriere della Sera", "IlSole24Ore", "Repubblica", "Il Fatto Quotidiano", "Il Giornale" e "Libero".

Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi previsti dal DM n. 55/2014, aumentati del 20% in considerazione della delicatezza delle questioni trattate (scaglione da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza,

- 1) ACCERTATA la responsabilità extracontrattuale di Piero Amara per la causali di cui in motivazione – aver redatto ovvero fatto redigere e depositare, nell'anno 2015, una serie di esposti anonimi alla Procura della Repubblica di Trani e, poi, una denuncia alla Procura della Repubblica di Siracusa - al cui interno poteva contare sulla complicità del PM Dott. Longo - nei quali veniva denunciato un preteso "complotto" – di cui avrebbero fatto parte alcuni membri del c.d.A. dell'ENI (dott. Lugi Zingales e dott.ssa Karina Litwach) e un alto manager dell'ENI (Ing. Umberto Vergine) asseritamente finalizzato a destabilizzare i vertici di Eni (ma, per stessa successiva ammissione dell'Amara, in realtà inesistente) – e, per l'effetto, lo CONDANNA a risarcire all'E.N.I. s.p.a., a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 280.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo, nonché a pubblicare il dispositivo della presente sentenza, a proprie cure e spese, entro giorni 15 da oggi, in una giornata di venerdì o sabato oppure domenica, sui



giornali “Corriere della Sera”, “IlSole24Ore”, “Repubblica”, “Il Fatto Quotidiano”, “Il Giornale” e “Libero”, autorizzando altresì l'attrice a provvedervi direttamente nel caso che la pubblicazione non venisse eseguita dalla parte obbligata con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti;

- 2) Condanna Piero AMARA a rimborsare all'ENI s.p.a. le spese processuali, in ragione della natura della causa, del valore della domanda e del lavoro svolto, in complessivi € 22.457,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Terni il 14 giugno 2023

Il Giudice

Tommaso Bellei

